

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura dell'avv. Pasquale Guida

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso

Art. 612 bis- Atti persecutori

Cassazione Penale, n. 6322 del 30.01.2023-15.02.2023, Sez. 5

Art. 612 bis- Atti persecutori

MASSIMA

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di Atti persecutori, ex art. 612 bis c.p., il buon rendimento universitario e il sorriso nelle foto della vittima, durante il periodo di pressione psicologica, non escludano la responsabilità dello *stalker*.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI	Grazia R. A.	-	Presidente	-
Dott. DE MARZO	Giuseppe	-	Consigliere	-
Dott. CAPUTO	Angelo	- rel.	Consigliere	-
Dott. CANANZI	Francesco	-	Consigliere	-
Dott. CUOCO	Michele	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.I., nato il (Omissis);

avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CAPUTO ANGELO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 5-duodecies, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Letta la requisitoria scritta il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Serrao D'Aquino Pasquale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza deliberata il 20/09/2019, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava R.I. responsabile del reato di ricettazione e lo condannava alla pena di giustizia. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Messina, con sentenza deliberata il 29/03/2021, ha riqualficato il fatto contestato nel reato di furto, confermando la pena irrogata in primo grado.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione R.I., attraverso il difensore Avv.

Gaetano Cirella, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - violazione di legge, in quanto l'imputato doveva essere prosciolto per mancanza di querela.

Con requisitoria scritta il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Serrao D'Aquino Pasquale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è fondato. La persona offesa D.C.F., il 17/12/2017, ha presentato una denuncia di furto nella quale non sono ravvisabili gli estremi della querela: l'atto, denominato come "verbale di ricezione di denuncia orale", non contiene alcun riferimento al vocabolo "querela" (valorizzato, ad esempio, da Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816), né

esprime in alcun modo una volontà di punizione da parte della persona offesa (cfr. Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza della condizione di procedibilità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2023